



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**CORTE DI APPELLO FEDERALE**

**Procedimento R.G C.A.F. n. 04/2025**

**(al quale sono stati riuniti i proc. nn. 05/2025, 06/2025 e 07/2025)**

Nella seduta del 20 maggio 2025 si è riunita, presso la Sede UITA in Roma, Viale Tiziano n. 70, in modalità mista, la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio Presidente

Avv. Tommaso Pallavicini Componente

Avv. Ersilia Trotta Componente relatore est.

ed ha deliberato la seguente

### **DECISIONE**

relativamente ai reclami presentati dai Sigg.ri **SPOGLIANTI Giovanni** con l'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni, **SCHIAVETTA Marco** con l'Avv. Francesco Colletti, **POLLASTRI Paolo** con l'Avv. Giuseppe Cordedda e **GUADAGNI Luigi Gianmario** con gli Avv.ti Fabio Iudice e Marco Cozzi, avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale Unione Italiana Tiro a Segno del 18 febbraio 2025 pubblicata il 17 marzo 2025 con la quale i reclamanti, quali componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Milano, sono stati dichiarati responsabili per l'illecito disciplinare loro ascritto al capo 3 dell'inculpazione e condannati alla sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei).

### **FATTO**

-Con esposto inviato alla Procura Federale in data 19 maggio 2024 il Sig. Pietro Marfia, Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Milano, segnalava gravi irregolarità nella Sezione TSN di Milano, rilevanti non soltanto dal punto di vista disciplinare ma anche penale.



Ricevuta la notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale iscriveva il procedimento in data 5 giugno 2024 e contestualmente avviava l'attività di indagine culminata nella visita ispettiva presso la Sezione interessata cui seguiva atto di deferimento nei confronti degli incolpati.

-Per quanto di specifico interesse, la Procura Federale il 19 dicembre 2024 deferiva a giudizio gli attuali reclamanti cui contestava – fra l'altro - al capo 2) ed al capo 3) dell'atto di deferimento:

**2) i tesserati Mario BERARDINETTI, Paolo POLLASTRI, Carlo Alberto CANTU', Giovanni SPOGLIANTI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Aniello OLIVA** (tutti componenti del consiglio direttivo dal 2021 sino al commissariamento del 18/07/2024, Mario BERARDINETTI, Giovanni SPOGLIANTI e Carlo Alberto CANTU' anche dal 18/11/2017), Marco Paolo LORENZINI, Andrea MARZORATI e Alessio CARPARELLI (questi ultimi solo dal 18/11/2017 al 17/11/2021), per avere, tutti nella qualità di componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Milano all'epoca degli illeciti commessi da Stefano Moreni nei periodi sopra indicati, anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, conferito incarichi di estrema delicatezza all'ex Segretario sezionale Stefano Moreni, consistiti nella gestione del tutto autonoma del conto corrente bancario on-line e della cassaforte della Sezione, nonché del rapporto professionale con il commercialista della Sezione Dott.ssa Cacace, senza prevedere un sistema di controlli o di rendicontazione da parte di Stefano Moreni delle attività svolte, e comunque omesso di vigilare in alcun modo sull'operato di Stefano Moreni, Marco Paolo LORENZINI, Andrea MARZORATI e Alessio CARPARELLI (questi ultimi solo dal 19/12/2018 al 17/11/2021), Paolo POLLASTRI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Aniello OLIVA (questi ultimi solo dal 18/11/2021 al 18/07/2024), in tal modo consentendo a Stefano Moreni la commissione dei suddetti illeciti e cagionando, in concorso con il medesimo, ingenti danni patrimoniali alla Sezione TSN di Milano (complessivamente, nell'intero periodo, di almeno 80.000 euro), ledendone allo stesso tempo la reputazione per i gravi inadempimenti in cui la stessa incorreva a causa della condotta dell'ex segretario sezionale. Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UIITS, art. 55 co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UIITS, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UIITS, art. 5 co. 1 lett.



a) del Regolamento di Giustizia UITTS), con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla Sezione (art. 10 lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia UITTS). Condotta tenuta tra il 2018 e il 2024, tranne: Marco Paolo LORENZINI, Andrea MARZORATI e Alessio CARPARELLI (questi ultimi solo dal 19/12/2018 al 17/11/2021), Paolo POLLASTRI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Aniello OLIVA (questi ultimi solo dal 18/11/2021 al 18/07/2024);

3) i tesserati Mario BERARDINETTI, Paolo POLLASTRI, Carlo Alberto CANTU, Giovanni SPOGLIANTI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Oliva ANIELLO, per avere quali componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Milano (dal 17/11/2021 al 18/07/2024), in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo, omesso di denunciare e comunque comunicare le condotte illecite di Stefano Moreni alla Procura come descritte al capo di incolpazione n. 2). Condotta permanente da giugno 2023. Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UITTS, art. 55 co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UITTS, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UITTS, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS), con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, nonché di aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio (art. 10 lett. a) ed i) del Regolamento di Giustizia UITTS).

-Con decisione pronunciata in data 18 febbraio 2025 (RGTF 16/2024) e pubblicata in data 17 marzo 2025 il Tribunale Federale UITTS, all'esito dell'istruttoria, dichiarava i sigg.ri **SPOGLIANTI Giovanni, SCHIAVETTA Marco, POLLASTRI Paolo e GUADAGNI Luigi Gianmario**, responsabili del capo 3) dell'atto di incolpazione e li condannava alla sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei).

-Avverso la suddetta decisione proponevano reclamo i sigg.ri:



**SPOGLIANTI Giovanni**, rapp.to e difeso dall'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni, che con atto notificato a mezzo pec in data 28.03.2025 (prot. UITS n. 3196/2025) chiedeva: **In via principale**, l'assoluzione piena per nullità, inammissibilità o improcedibilità dell'atto di deferimento ex art. 30 del Regolamento di Giustizia UITS e tardiva comunicazione dell'atto di incolpazione; **in subordine**, l'assoluzione piena per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, inadeguatezza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 dello Statuto della Sezione TSN di Milano; **in via ulteriormente gradata**, la rideterminazione della sanzione disciplinare in misura meno afflittiva.

Il reclamo veniva iscritto con R.G. C.A.F. n. 4/2025.

**SCHIAVETTA Marco**, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Colletti, che con atto notificato a mezzo pec in data 31.03.2025 (prot. UITS n. 3258/2025) chiedeva: **In via principale**, la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di piena assoluzione; **in subordine**, la rideterminazione della sanzione disciplinare in misura meno afflittiva.

Il reclamo veniva iscritto con R.G. C.A.F. n. 5/2025.

**POLLASTRI Paolo**, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Cordedda, che con atto notificato a mezzo pec in data 31.03.2025 (prot. UITS n. 3267/2025) chiedeva: **In via preliminare**, l'estinzione del procedimento disciplinare per nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, per violazione dei termini endoprocedimentali ex artt. 38, 44 e 45 CGS del CONI e artt. 30 e 36 del Regolamento di Giustizia UITS; **nel merito**, in accoglimento del reclamo proposto, l'annullamento della sanzione irrogata; **in subordine**, la rideterminazione della sanzione disciplinare in misura meno afflittiva.

Il reclamo veniva iscritto con R.G. C.A.F. n. 6/2025.

**GUADAGNI Luigi Gianmario**, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Fabio Iudice e Marco Cozzi, che con atto notificato a mezzo pec in data 01.04.2025 (prot. UITS n. 3289/2025) chiedendo: **In via preliminare**, l'estinzione del procedimento per inosservanza dei termini delle indagini preliminari; **in via subordinata, nel merito** l'assoluzione perché il fatto non sussiste, o comunque perché il fatto



non costituisce illecito disciplinare; **in via ulteriormente subordinata**, la rideterminazione in senso favorevole della sanzione inflitta.

Il reclamo veniva iscritto con R.G. C.A.F. n. 7/2025.

-Con provvedimento del 3 aprile 2025 il Presidente della Corte Federale d'Appello, visto l'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITTS, fissava l'udienza del 17 aprile 2025 ore 16:00 per l'esame di tutti i reclami proposti, assegnando alle parti termine fino a 3 giorni prima della suddetta udienza per il deposito telematico di eventuali memorie e nominando componenti dell'organo gli Avv.ti Tommaso Pallavicini ed Ersilia Trotta, quest'ultima quale relatore.

-Si costituiva in giudizio la Procura Federale in persona del Procuratore Avv. Fabio Pennisi il quale, con memoria difensiva unica del 14 aprile 2025, chiedeva il rigetto dei reclami RGN 4/2025, 5/2025, 6/2025 e 7/2025 con conferma della decisione impugnata perchè esente da vizi.

-Nel termine di 3 giorni antecedenti all'udienza del 17.04.2025 depositava memorie integrative solo l'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni per il sig. Giovanni Spoglianti il quale rinnovava le proprie difese insistendo per l'accoglimento del gravame proposto. L'Avv. Giuseppe Cordedda per il sig. Paolo Pollastri in data 14.04.2025 inviava nota di deposito rinnovando le proprie richieste istruttorie e depositando copia della cartolina A.R. postale.

-All'udienza del 17 aprile 2025 il Collegio, dato atto della presenza di tutte le parti collegate da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams, procedeva alla trattazione dei singoli procedimenti, nel rispetto dell'ordine di iscrizione a ruolo di ciascun reclamo.

Venivano preliminarmente introdotti, tramite collegamento Teams, l'Avv. Emilio Magnoni ed il Sig. Giovanni Spoglianti nonchè il Procuratore Federale UITTS Avv. Fabio Pennisi, nell'ambito del proc. n. 4/2025.

L'Avv. Magnoni si riportava e richiamava integralmente le deduzioni di cui al reclamo e ne chiedeva l'accoglimento. Impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto dalla Procura Federale soprattutto



nella equiparazione della posizione dei Consiglieri con quella del Presidente ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ivi comprese le eccezioni preliminari formulate. Prendeva la parola l'Avv. Pennisi il quale si riportava integralmente alla memoria difensiva depositata in atti, chiedendone l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; contestava quanto dedotto dal reclamante soprattutto rispetto alle eccezioni preliminari ed insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. L'Avv. Pennisi precisava l'applicabilità al caso de quo della decisione del Collegio di Garanzia n. 25 del 2017 che richiamata l'art. 67, comma 6, del codice del processo contabile, fattispecie analoga alla presente.

All'esito il Collegio si riservava sulla richiesta delle parti di decisione della causa.

Venivano successivamente ammessi sulla piattaforma Microsoft Teams, l'Avv. Francesco Colletti col reclamante Sig. Marco Schiavetta nonchè il Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi, nell'ambito del proc. 5/2025.

Prendeva la parola l'Avv. Colletti il quale si riportava integralmente alle deduzioni del proprio scritto difensivo ed impugnava quanto dedotto dalla Procura Federale contestandole il richiamo all'art. 12 del regolamento sportivo del CONI ribadendo l'infondatezza del terzo motivo del capo di imputazione. Rilevava altresì che la registrazione depositata dalla Procura in primo grado confermava *per tabulas* che Pietro Marfia, ex presidente del Collegio dei Probiviri, fosse a conoscenza delle condotte distrattive del Segretario della Sezione, non necessitando la Procura Federale di ulteriore denuncia da parte del Consiglio Direttivo. Inoltre, relativamente alla condanna inflitta, in via subordinata ne chiedeva un ridimensionamento secondo il principio di proporzionalità, valorizzando le differenze oggettive e soggettive tra le posizioni degli incolpati, nonché le condotte concretamente poste in essere da ciascuno di essi.

Prendeva la parola l'Avv. Pennisi il quale si riportava ai propri scritti difensivi e in ordine al contestato art. 12 del regolamento sportivo del CONI rilevava che la norma richiama i principi generali di probità e correttezza che tutti i tesserati sono tenuti a rispettare. Quanto alla informativa pervenuta al Sig. Marfia rilevava che quest'ultimo rivestiva la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri della



Sezione TSN di Milano e quindi l'eventuale notizia pervenuta al Marfia non costituiva comunicazione agli organi di Giustizia Sportiva.

All'esito il Collegio si riservava sulla richiesta delle parti di decisione della causa.

Il Collegio passava alla trattazione del proc. n. 6/2025.

Venivano quindi ascoltati l'Avv. Giuseppe Cordedda col Sig. Paolo Pollastri nonché il Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi.

Prendeva la parola l'Avv. Cordedda il quale si riportava integralmente alle difese svolte nel reclamo e ribadiva soprattutto le eccezioni preliminari relative alla declaratoria di estinzione del procedimento per mancato rispetto dei termini a garanzia dei diritti di difesa. Rilevava peraltro che l'indirizzo PEC del Sig. Pollastri era a conoscenza della Federazione e sarebbe stato questo lo strumento prioritario da utilizzare per qualunque comunicazione. Impugnava e contestava quanto dedotto dalla Procura Federale in ordine alle proprie richieste istruttorie, già formulate nel primo grado, evidenziando ancora una volta che la registrazione telefonica dell'ottobre 2023 tra il Presidente dei Probiviri Marfia e il Presidente Berardinetti rendeva superflua ogni denuncia da parte del Consiglio Direttivo TSN Milano alla Procura Federale essendo già note al Marfia le condotte illecite dell'ex Segretario. Sottolineava il rispetto dei principi di probità e onestà del Sig. Pollastri e insisteva per l'accoglimento del reclamo.

Prendeva la parola l'Avv. Pennisi il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi; in ordine a quanto eccepito da controparte e dichiarato a verbale, rilevava che il Collegio dei Probiviri non è la *longa manus* della Procura Federale e rinnovava la propria opposizione all'ammissione delle richieste istruttorie formulate perché vertenti su circostanze da provare *per tabulas*.

All'esito, sulla richiesta delle parti di passaggio in decisione del procedimento, il Collegio si riservava.

Il Collegio passava, infine, a trattare il proc. n. 7/2025 con gli Avv.ti Fabio Iudica e Marco Cozzi per il Sig. Luigi Gianmario Guadagni nonché col Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi.



Prendeva la parola l'Avv. Cozzi il quale si riportava integralmente agli scritti difensivi ed impugnava e contestava quanto dedotto dalla Procura Federale. Al riguardo rilevava che la delibera depositata dalla Procura solo in secondo grado era a firma del Commissario dell'epoca (2019) e non risultava ratificata dal Consiglio. In ordine alla dedotta violazione dell'art. 3 precisava che la norma è riconducibile all'attività sportiva e non all'attività gestionale. Contestava l'assenza di prova circa la omissione di denuncia del Guadagni e la inconfigurabilità di un obbligo a carico del Guadagni di denunciare le condotte illecite del Moreni non configurandosi nel Regolamento di Giustizia CONI alcuna sanzione tipica per il caso di specie. Insisteva per l'accoglimento del reclamo.

Prendeva la parola l'Avv. Iudica che si riportava ai propri scritti difensivi e rilevava tre ordini di contestazioni: assenza di pregiudizio, mancanza di prove e sproporzione della sanzione inflitta al Sig. Guadagni. Relativamente all'assenza di pregiudizio precisava che l'omessa segnalazione delle violazioni perpetrate dal Moreni non aveva inciso in maniera pregiudizievole sui fatti successivamente accertati con l'azione disciplinare. Precisava altresì che la Procura non aveva provato la sussistenza del pregiudizio riconducibile all'omissione contestata né dimostrato il nesso eziologico fra le condotte omissive del Guadagni ed il danno cagionato dal Moreni alla Sezione TSN Milano. Da ultimo contestava la sproporzione della sanzione inflitta al Guadagni rispetto alle posizioni degli altri incolpati e ne chiedeva, in via subordinata, la rideterminazione in misura più favorevole nel rispetto del principio di proporzionalità, valorizzando le differenze oggettive e soggettive tra le posizioni degli incolpati, nonché le condotte concretamente poste in essere da ciascuno di essi.

Prendeva la parola l'Avv. Pennisi il quale si riportava agli scritti difensivi e ne chiedeva l'accoglimento. In ordine a quanto ex adverso dedotto precisava che al Guadagni era stata condannato per omessa denuncia e trattandosi di illecito istantaneo a consumazione anticipata non necessita di alcuna prova. In ordine alla Delibera del Commissario Straordinario implicante la previsione della sospensione feriale dei termini processuali e di indagine il Procuratore Pennisi precisava che il provvedimento commissariale è valido fino a sua successiva revoca e non necessita di alcuna delibera di ratifica poiché il Commissario ne assume i relativi poteri. Relativamente al contestato art. 3 rilevava che in ogni caso lo svolgimento dell'attività sportiva è l'occasione per la commissione dell'illecito disciplinare ed è quindi sanzionabile pur non essendo collegata all'aspetto competitivo



(cfr. decisione n. 10 del 2024 Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI). In ordine alla condotta omissiva contestata al Guadagni evidenziava che l'obbligo di denuncia rientra nei principi generali di probità e correttezza che tutti i tesserati sono tenuti a rispettare. Sull'assenza di prova dedotta da controparte soggiacciono i principi civilistici per cui l'onere della prova grava in capo ai Consiglieri. Da ultimo, in relazione alla gradazione delle sanzioni faceva presente che il Presidente ed il Segretario sono stati colpiti da sanzioni inflittive più gravi rispetto a quelle inflitte ai Consiglieri.

Le parti, infine, chiedevano che il procedimento fosse deciso.

Il Collegio si riservava.

-A scioglimento delle riserve assunte all'udienza del 17 aprile 2025 il Collegio, con ordinanze rese in pari data e pubblicate il 18 aprile 2025, disponeva la riunione dei procedimenti R.G. CAF n. 5/2025, 6/2025 e 7/2025 al procedimento R.G. CAF n. 4/2025, sussistendone i presupposti, e rinviava la trattazione dei reclami riuniti all'udienza del 20 maggio 2025 ore 16:00 con termine fino al 13 maggio per il deposito di brevi note conclusionali.

-Nel suddetto termine assegnato, depositavano note conclusive tutti i reclamanti ed il Procuratore Federale UITA i quali si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

-All'udienza del 20 maggio 2025 il Collegio si riuniva in modalità mista e, precisamente, il Presidente Avv. Bernardo De Stasio da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams ed i componenti Avv.ti Tommaso Pallavicini ed Ersilia Trotta, in presenza presso la Sede UITA.

Si collegavano da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams l'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni per il Sig. Giovanni Spoglianti; l'Avv. Francesco Colletti per il Sig. Marco Schiavetta; l'Avv. Giuseppe Cordedda per il Sig. Paolo Pollasti presente di persona; gli Avv.ti Fabio Iudica e Marco Cozzi per il Sig. Luigi Gianmario Guadagni ed il Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi.

I procuratori presenti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle comparse conclusionali depositate reiterando le conclusioni rassegnate. Tutte le parti facevano espresso richiamo alla relazione tecnico morale letta pubblicamente dal Sig. Pollastri all'assemblea dei soci, evidenziando



come non ci fosse stata alcuna condotta omissiva da parte dei componenti del Consiglio Direttiva TSN Milano nei confronti dei soci né intenti finalizzati ad evitare il commissariamento della sezione.

Il Procuratore Federale, nel riportarsi alla propria comparsa conclusionale, rilevava l'assoluta irrilevanza dei motivi sottesi alla omessa denuncia da parte dei reclamanti evidenziando, di contro, l'esistenza di elementi probatori idonei a confermare la piena consapevolezza, da parte dei Consiglieri, degli illeciti commessi dal Moreni, nello specifico i doc.ti da 1 a 4 dell'esposto, il diniego del rinnovo all'iscrizione del Moreni nonché il verbale dell'assemblea. Precisava, infine, che solo a seguito della denuncia del Presidente dei Probiviri Sig. Pietro Marfia la Procura Federale ha avuto notizia degli illeciti commessi dal Moreni.

All'esito, su richiesta concorde delle parti, il Collegio tratteneva in decisione i procedimenti riuniti.

Esaminati tutti gli atti pervenuti, all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio ha pronunciato la presente decisione.

## MOTIVI

**1.**In via preliminare occorre affrontare l'esame dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dei termini per il deferimento.

I reclamanti Spoglianti Giovanni e Pollastri Paolo hanno riproposto, in sede di reclamo, l'eccezione di estinzione dell'azione disciplinare per decorso dei termini endoprocedimentali richiamando gli artt. 38, 44 e 45 CGS del CONI e artt. 28, 30 e 36 del Regolamento di Giustizia UITA.

Nello specifico i sigg. Spoglianti Giovanni e Pollastri Paolo hanno invocato l'improcedibilità dell'azione disciplinare sia per violazione dell'art. 28 del Regolamento di Giustizia UITA che impone la notifica degli atti del procedimento a mezzo pec e non attraverso racc.ta A.R. come effettuata dalla Procura Federale, sia per inapplicabilità del principio processualcivilistico che, in caso di pluralità di incolpati, fa decorrere il *dies a quo* per l'atto di deferimento, dall'ultima notifica degli avvisi di conclusione indagine nei confronti dei co-incolpati, in violazione del principio di celerità ed efficacia del procedimento e delle comunicazioni.



Il reclamante Guadagni Luigi ha, invece, ricondotto l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare alla errata applicazione da parte della Procura Federale della sospensione feriale dei termini endoprocedimentali. A dire del sig. Giadagni ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 742 del 1969, la sospensione dei termini endoprocedimentali opererebbe esclusivamente per le giurisdizioni ordinarie e amministrative non essendo prevista nello Statuto UITA e nel Regolamento di Giustizia UITA con conseguente estinzione dell'azione disciplinare.

Il motivo è infondato e va integralmente rigettato.

L'art. 30, comma 4, del Regolamento di Giustizia UITA prevede che *“quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare una memoria ovvero se questi non sia stato già udito per chiedere di essere sentito. (...) Qualora il procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato, al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento”*.

Ripercorrendo l'attività di indagine posta in essere dalla Procura Federale è dato riscontrare il rispetto dei termini perentori per l'esercizio dell'azione disciplinare ed il conseguenziale tempestivo deferimento a giudizio degli incolpati.

A mente del comma 5 dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITA *“La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione del registro del fatto o dell'atto rilevante”* salvo proroga per l'ulteriore durata di quaranta giorni.

Ebbene, nel caso che ci occupa il procedimento disciplinare veniva aperto in data 5 giugno 2024. Applicando la sospensione feriale dei termini processuali e di indagine dei procedimenti della Procura Federale (ex Deliberazione del Commissario Straordinario UITA N. 5 del 13 luglio 2021) il termine di indagine sarebbe scaduto in data 4 settembre 2024. Anteriormente a tale scadenza, precisamente



in data 2 settembre 2024, la Procura Federale avanzava richiesta di proroga delle indagini al Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I. che, in pari data, concedeva 40 gg. di proroga procrastinando la data di scadenza delle indagini al 14 ottobre 2024.

Entro i successivi 20 giorni il Procuratore Federale aveva l'obbligo di informare gli interessati dell'intendimento di procedere al deferimento concedendo ulteriore termine di 15 giorni per l'invio di memorie o richiesta di audizione. Spirato l'ulteriore termine concesso, il Procuratore Federale doveva esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.

Il termine ultimo per il deferimento va, pertanto, calcolato tenendo conto del perfezionamento della notifica dell'intendimento di procedere al deferimento nei confronti di tutti gli incolpati. Rilevato che l'ultima notifica si perfezionava nei confronti dell'incolpato Oliva Aniello solo in data 9 novembre 2024, da tale data andavano calcolati gli ulteriori termini di 15 giorni concessi agli incolpati per il deposito di memorie o richiesta di audizione con conseguenziale scadenza dei termini al 24 novembre 2024, data dalla quale decorrevano i 30 giorni per l'atto di deferimento (con scadenza al 24 dicembre 2024).

Risulta, pertanto, del tutto tempestiva la notifica dell'atto di deferimento eseguita dalla Procura Federale in data 19 dicembre 2024, nel pieno rispetto dei termini processuali.

Il Collegio, pertanto, condividendo le argomentazioni del Tribunale Federale, respinge l'eccezione preliminare e pregiudiziale proposta dai reclamanti Spoglianti Giovanni, Pollastri Paolo e Guadagni Luigi ritenendo perfettamente rituale l'azione disciplinare proposta dalla Procura Federale a carico degli incolpati.

Nel caso di specie deve, infatti, ritenersi applicabile la sospensione feriale dei termini per il periodo 1 – 31 agosto 2024, deliberata con provvedimento n. 59/2021 dal Commissario Straordinario UITA.

Del pari deve ritenersi applicabile la Decisione N. 10/2024 resa dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. nella parte in cui prevede espressamente *“In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine*



assegnato” (ex pluris Decisione TF N.158/2025; CFA N.62/2023; CFA N.55/2023; CFA, Sez. I, N. 1/2022-2023; CFA, Sez. I, N. 40/2021-2022; CFA, Sez. I, N. 24/2021-2022).

Del tutto inconferente risulta, inoltre, l'eccezione di irritualità della notifica effettuata dalla Procura Federale a mezzo raccomandata A.R. in pretesa violazione dell'art. 28 del Regolamento di Giustizia UITA. Al riguardo, seppure la disposizione suddetta abbia individuato nella posta elettronica certificata lo strumento privilegiato alle comunicazioni degli atti endoprocedimentali, ciò nonostante, allorché la notifica sia stata effettuata con altre modalità in modo tale da raggiungere il destinatario, ciò non osta all'applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e ciò avuto riguardo anche alla circostanza che gli stessi incolpati si siano costituiti in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l'atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato. Come affermato dalla CFA FGCI “La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali.” (CFA-Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021; 84/CFA/2022-2023).

Il Motivo di reclamo va, pertanto, integralmente rigettato.

**2.**In ordine alla rinnovata richiesta di ammissione di prova orale formulata dal sig. Paolo Pollastri con l'Avv. Giuseppe Cordedda il Collegio rileva che parte reclamante ha omissa l'articolazione delle circostanze di cui chiedeva l'ammissione limitandosi ad un generico richiamo alle deduzioni di cui al punto II.2 del reclamo. Ciò posto, il Collegio rileva, altresì, l'inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto in quanto del tutto inconferente rispetto alla condotta omissiva contestata nell'atto di incolpazione la cui prova contraria non può essere fornita tramite escussione dei testi.



Il Collegio, pertanto, non ammette il mezzo istruttorio richiesto.

3. Per quanto concerne i motivi di merito posti a base del reclamo proposto dai sigg.ri SPOGLIANTI Giovanni, SCHIAVETTA Marco, POLLASTRI Paolo e GUADAGNI Luigi Gianmario, il Collegio, nel condividere la decisione del Tribunale Federale di escludere la autonoma responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo TSN Milano relativamente al Capo 2) dell'atto di incolpazione, non può escluderne la responsabilità relativamente al Capo 3) per gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza conseguente all'omessa denuncia dei comportamenti indebiti riferibili al MORENI, costituenti in sé fatti disciplinarmente rilevanti, per i quali incombe sui tesserati l'obbligo di informare tempestivamente sia la U.I.T.S. che la Procura Federale.

La documentazione allegata all'esposto inviato alla Procura Federale UITA dal sig. Pietro Marfia, Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione TSN Milano, fornisce elementi documentali idonei a provare la condotta omissiva posta in essere dai reclamanti.

Nello specifico, già con nota dell'8 giugno 2023 (prot.200), consegnata al sig. Stefano Moreni dal Presidente Mario Bernardinetti, veniva comunicato al Segretario della TSN Milano l'intrapresa procedura di verifica delle irregolarità emerse relativamente alle funzioni dallo stesso svolte. Con successiva nota del 28.10.2023 (prot. 302) a firma del Presidente Berardinetti, la Sezione TSN di Milano contestava al sig. Stefano Moreni, ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, l'addebito di comportamenti gravi assunti nell'espletamento delle proprie funzioni di Segretario della Sezione TSN Milano disponendo testualmente *“Stante la gravità dei fatti sopra esposti, anche in considerazione del ruolo da Lei ricoperto e della particolare connotazione che esso assume in ambito federale [...] nelle more del presente procedimento Lei è sospeso in via cautelare e non disciplinare dal servizio”*.

A tale contestazione seguiva riscontro scritto da parte del Segretario Moreni con l'Avv. Marianna Luciano la quale, con pec inviata alla Sezione TSN Milano in data 2.11.2023, impugnava ogni addebito disciplinare precisando, altresì, l'intempestività delle contestate riconducibili a condotte risalenti ad epoca di molto antecedente all'addebito (2022 – 2023) e per le quali doveva ritenersi, pertanto, preclusa la contestazione.



Con successiva comunicazione del 30.11.2023 (prot. 336) la Sezione TSN di Milano formalizzava atto di licenziamento nei confronti del Segretario Stefano Moreni precisando testualmente che “il TSN Milano ha avuto conoscenza dei comportamenti a Lei addebitabili solo a seguito di verifiche avviate nell’estate 2023 e che gli stessi sono stati immediatamente contestati” (il richiamo è evidente alla comunicazione del Presidente Berardinelli effettuata in data 8 giugno 2023).

Dagli atti del procedimento emergono, pertanto, fondati elementi per ritenere che il Consiglio Direttivo TSN Milano fosse consapevole, quantomeno dal 28 ottobre 2023 (data della contestazione al MORENI di illecita sottrazione di denaro con riferimento alle annualità 2022 e 2023), delle condotte illecite appropriate poste in essere dal Moreni ai danni della Sezione TSN Milano ed abbia consapevolmente omesso di denunciarle all’U.I.T.S., alla Procura Federale ed ai soci.

Tale comportamento omissivo di cui v’è documentata prova agli atti del procedimento disciplinare va sanzionato per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Al riguardo l’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI contiene una norma di chiusura volta a sanzionare ogni comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria. L’ordinamento sportivo impone a tutti i tesserati l’osservanza dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza e la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità dell’attività sportiva. La violazione di tali principi costituisce un grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni. L’inosservanza dei principi etici costituisce quindi un potenziale presupposto di un procedimento disciplinare. Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L’attività sportiva si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza”. (Corte



Federale d'appello FGCI, SS.UU., n.64/2023; CFA FGCI, SS.UU., 12/2021-2022). Ne discende che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, il rispetto dei quali è imposto dall'art. 3 del Codice di giustizia sportiva della UITA in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, determina un'ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo, sia da un nesso di causalità tra il comportamento del deferito e specifici eventi dannosi (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016). Peraltro, l'autonoma portata precettiva dell'art. 3, comma 2, CGS UITA relativamente all'obbligo di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità si desume anche sulla base di una analisi meramente letterale del testo della disposizione la quale utilizza significativamente la congiunzione "e" proprio a valorizzare l'enunciazione di un autonomo e concorrente obbligo per i soggetti parte dell'ordinamento giuridico federale di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali predetti principi *etici* connotanti l'*agere* nell'ambito dell'ordinamento federale (in questo senso, si veda, *ex multis*, Corte federale d'appello, Sez. I, n. 38/2019-2020; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 69/2021-2022, secondo cui "*Il dovere di comportarsi secondo il principio della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all'ordinamento federale. L'obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. fair play), ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell'ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell'ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l'ordinamento federale*").

Non può che convenirsi con le conclusioni raggiunte dal Tribunale Federale circa l'antigiuridicità della condotta reticente ed omissiva tenuta dai reclamanti che, seppure a conoscenza delle condotte illecite tenute dal Segretario Stefano Moreni ai danni della Sezione TSN Milano, si sottraevano all'obbligo di denuncia nei confronti dell'UITA e della Procura Federale. Va, in ultimo osservato che i componenti del Consiglio Direttivo, in quanto titolari di poteri e responsabilità proprie della funzione rivestita, sono obbligati, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. 1) dello Statuto TSN Milano a



segnalare agli organi di Giustizia Federale condotte passibili di sanzioni disciplinari incorrendo, in caso di omissione, in un illecito disciplinare istantaneo a consumazione anticipata ex art. 361 c.p.

Ne discende che l'omissione di denuncia contestata ai reclamanti configura una fattispecie di illecito passibile di procedimento disciplinare non assumendo rilevanza che la *notitia criminis* fosse già nota al Presidente del Collegio dei Probiviri, ufficio estraneo agli organi di Giustizia Sportiva.

Il motivo di reclamo, pertanto, è infondato e merita di essere rigettato.

4. Per quanto attiene alla richiesta di rideterminazione della sanzione inflitta, in applicazione del principio di proporzionalità, non si ritiene comminabile ai reclamanti un differente regime sanzionatorio dovendo ravvisarsi nelle condotte di tutti gli incolpati un medesimo grado di responsabilità per violazione del principio di lealtà e correttezza conseguente all'omessa denuncia dei comportamenti indebiti riferibili al sig. Moreni.

Alla luce di quanto esaminato, il Collegio ritiene di confermare, nei confronti di tutti i reclamanti, la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei).

## **P.Q.M.**

la Corte d'Appello Federale UITA:

- Respinge i reclami nn. 4/2025, 5/2025, 6/2025 e 7/2025 proposti rispettivamente dai sigg.ri SPOGLIANTI Giovanni, SCHIAVETTA Marco, POLLASTRI Paolo e GUADAGNI Luigi Gianmario, confermando nei loro confronti la decisione del Tribunale Federale UITA.
- Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle Parti e all'Ufficio del Procuratore Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA e l'immediata esecuzione.



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



Roma, 20 maggio 2025

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Tommaso Pallavicini

Il Componente Relatore Est.

Avv. Ersilia Trotta